



Unione Europea

5 Novembre 2009



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



L'Asse 4 e agli aiuti d'importanza minore (de minimis): alcuni chiarimenti su finalità ed ambito di applicazione.

Documento redatto dalla Task Force Leader



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



il FUTURO nella RETE

L'applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), è diffusamente richiamata nei dispositivi di attuazione delle misure degli Assi 3 e 4 dei PSR 2007-2013 italiani.

Tale circostanza, sebbene non rappresenti una novità nell'ambito degli strumenti a sostegno dello sviluppo rurale, rende necessari alcuni chiarimenti di carattere generale, ed in particolare sulle finalità e sull'ambito di applicazione del *de minimis*.

Partiamo, dunque, dall'art. 87 del Trattato. Al comma 1 si legge: "*Salvo **deroghe**, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".

Dunque, l'art. 87.1 fissa un principio generale a tutela della libera concorrenza considerando incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi ad imprese/settori. Affinché una disposizione possa essere definita come regime di aiuti, tuttavia, è necessario che essa contenga alcune caratteristiche (condizioni di applicabilità):

- *Trasferimento di risorse statali*: Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali. L'aiuto può anche essere concesso da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato. I trasferimenti finanziari possono assumere molte forme: sovvenzioni, riduzioni dei tassi di interesse, garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale, ecc.
- *Vantaggio economico*: L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non otterrebbe nel corso normale della sua attività.
- *Selettività*: L'aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere sull'equilibrio esistente fra un'impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali" (applicabili in maniera automatica e indiscriminatamente a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro). Il carattere di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (es: aiuti regionali e settoriali).
- *Effetti sulla concorrenza e sugli scambi*: L'aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. E' sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un'attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali fra Stati membri. E' importante sottolineare, su questo tema, che la Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza. Come vedremo, è questo l'aspetto su cui si fonda la regola *de minimis*.

Se queste condizioni si verificano, allora siamo in presenza di un regime d'aiuti, ai sensi dell'art. 87 del Trattato. In questi casi, la norma è incompatibile con il mercato comune... *salvo deroghe*.

Il comma 2 dell'art. 87 disciplina le deroghe, distinguendo due categorie:

1. Deroghe "assolute". Sono compatibili i seguenti casi:

- aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania (ex DDR).

Qualche esempio:

- gli "ecoincentivi" statali per l'acquisto di nuove auto rientrano nel primo caso: sono aiuti ai consumatori che vengono erogati a prescindere dall'origine del prodotto (italiano o meno);

- una deroga assoluta riguarda anche gli aiuti alle imprese abruzzesi che hanno subito danni dal terremoto, così come, in genere, qualunque tipo di sostegno concesso ad imprese vittime di calamità naturali. Questo, peraltro, è il motivo per cui in occasione di circostanze più o meno gravi ci si preoccupa di dichiarare lo "stato di calamità": serve ad agevolare l'iter di approvazione di uno specifico regime d'aiuti, ponendolo al riparo dalle osservazioni della Commissione.

2. Deroghe oggetto di valutazione da parte della Commissione. In particolare, "possono considerarsi compatibili" i seguenti casi:

- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Concentriamoci sul primo trattino del punto 2: le risorse che lo Stato mette a disposizione (attraverso il FAS) per favorire lo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate, o un qualunque aiuto alle imprese (credito d'imposta, ad esempio) possono potenzialmente alterare la libera concorrenza (favorendo, ad esempio, le imprese italiane rispetto a quelle greche o spagnole). Tuttavia, in considerazione dell'obiettivo di favorire lo sviluppo economico nelle regioni più arretrate, la Commissione può esprimere un parere favorevole rispetto alla compatibilità dell'aiuto.

In poche parole: ci sono casi in cui nuovi aiuti possono essere tranquillamente previsti dagli Stati membri, poiché la loro concessione non mette a rischio la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea; in altri casi, la Commissione deve verificare se il regime d'aiuto è compatibile o meno con il mercato. Ma come?

L'art. 88 (comma 1) stabilisce che la Commissione procede, con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. Riguardo ai nuovi regimi d'aiuto, il comma 3 stabilisce che alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Quindi, prima di istituire un nuovo regime d'aiuto (o di modificarne uno esistente) ogni Stato membro è obbligato a *notificare* alla Commissione tutte le sue caratteristiche (es: area ed ambiti di applicazione, tipologie di investimenti ammessi, spesa ammissibile, intensità dell'aiuto, durata, ecc.). La Commissione valuta se il regime d'aiuto proposto rientra in una delle categorie di cui al secondo punto dell'Art. 87.2 e ne dichiara la sua compatibilità o meno.

Tuttavia, anche al fine di non ingolfare le attività della Commissione, è stato stabilito che gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) non sono soggetti all'obbligo di notifica, poiché non hanno alcun potenziale effetto sulla concorrenza.

Non entriamo nel dettaglio tecnico (settori nei quali è applicabile, limite dell'aiuto, durata, ecc.), ma spostiamo la nostra attenzione sul testo del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione che disciplina il *de minimis*.

L'art. 1 definisce il campo di applicazione: ***il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore***, con alcune significative eccezioni¹.

¹ sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti concessi: alla *pesca* ed *acquacoltura*; alle imprese attive nel settore della *produzione primaria di prodotti agricoli* elencati nell'*Allegato I del Trattato*;

L'art. 2 stabilisce che, qualora gli aiuti soddisfino alcune condizioni (es: il complesso degli aiuti *de minimis* non deve essere superiore ai 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) vengono a mancare alcuni elementi indicati nell'art. 87.1 del Trattato² e, pertanto, ***il regime che li istituisce non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88.3 del Trattato.***

Ecco dunque alcune riflessioni di carattere generale:

- il *de minimis* non rappresenta un nuovo regime d'aiuto; è una regola che consente, in talune circostanze, di derogare dall'obbligo di notificare preventivamente alla Commissione l'istituzione di un regime d'aiuto di esigua entità: è sufficiente che, nell'atto che istituisce il regime d'aiuto, venga specificato che allo stesso si applica la regola *de minimis*. Inoltre, ciascuna impresa beneficiaria deve essere preventivamente informata per iscritto circa il carattere *de minimis* dell'aiuto facendo esplicito riferimento al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea³;
- i riferimenti all'importo complessivo (200.000 euro) vanno considerati con estrema attenzione da chi concede l'aiuto. Difatti, detto importo rappresenta il limite massimo del cumulo di tutti gli aiuti *de minimis* concessi ad un beneficiario nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
- il *de minimis* si applica solo agli aiuti concessi alle imprese (come definite dal codice civile art. 2082). Pertanto, non è applicabile a soggetti che non esercitano attività d'impresa.

Nell'ambito dell'Asse 4 i Gal sono dunque tenuti ad informare i potenziali beneficiari circa il carattere *de minimis* dell'aiuto. Prima di concedere l'aiuto, inoltre, deve essere richiesta una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. L'aiuto potrà essere erogato solo dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale indicato dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione.

alle imprese di *trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli* di cui all'Allegato I del Trattato (se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari); alle esportazioni; aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli d'importazione; alle imprese attive nel settore carbonifero; alle imprese che effettuano il trasporto di merci su strada in conto terzi per l'acquisto di veicoli; alle imprese in difficoltà.

² In particolare, come già accennato, sono considerati trascurabili gli *effetti sulla concorrenza e sugli scambi*.

³ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006.